Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1771.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli apprendisti dipendenti dalle imprese produttrici dei manufatti in cemento della provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1772.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Ancona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1773.

Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1774.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Bergamo, Como, Cremona, Milano e Sondrio.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale n. 955, in data 10 marzo 1962 registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962 registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 393

SPISSU Pietro Luigi, da Giave (Sassari), classe 1882, distretto Sassari. — Gli sono ripristinate, a decorrere dal 20 dicembre 1960, le sottonotate decorazioni al valor militare concessegli col decreto a fianco di ciascuna indicato e successivamente perdute con regio decreto 14 ottobre 1936: medaglia d'argento al valor militare (regio decreto 14 settembre 1919); medaglia di bronzo al valor militare (regio decreto 1° settembre 1920).

(2900)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 aprile 1962, n. 265.

Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Art. 2.

L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *d*);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro per il tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Art. 4.

Il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi di intervento.

Il piano di cui al comma precedente sarà approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 266.

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 43, relativo al corso di laurea in Fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 43. — Titolo di ammissione per la laurea in Fisica è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso è di quattro anni.

Il corso si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) Fisica generale I;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria I;
4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
5) Esperimentazioni fisica (biennale).

2° *Anno*:

1) Fisica generale II;
2) Analisi matematica II;
3) Meccanica razionale.

I corsi di « Esperimentazioni fisica I e II » e di « Chimica con esercitazioni di laboratorio » devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani. Gli altri insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno degli insegnamenti fondamentali elencati vi è un esame finale. I corsi di « Fisica generale », « Analisi matematica », constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Alla fine del primo biennio è richiesta una prova di conoscenza della linqua inglese e di una delle seguenti (a scelta dello studente): francese, tedesca, russa. Tale prova dovrà attestare la capacità dello studente a leggere e a comprendere la letteratura scientifica nel campo della fisica, ed il superamento di essa è condizione necessaria per essere ammessi a sostenere esami del secondo biennio.

Potranno essere iscritti al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II ed Analisi matematica I e II.

Lo studente, all'atto dell'iscrizione al terzo anno, deve dichiarare quale dei tre indirizzi intende seguire.

Gli insegnamenti del secondo biennio sono i seguenti:

Indirizzo generale:

3° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di Fisica I;
5) Un corso di matematiche superiori, scelto fra i seguenti: Algebra, Analisi funzionale, Analisi numerica, Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica, Logica matematica, Matematiche superiori, Topologia.

4° *Anno*:

1) Fisica superiore;
2) Fisica teorica;
3) Laboratorio di fisica II;
4) Un corso scelto tra i seguenti: Algebra superiore, Analisi superiore, Astrofisica, Astronomia, Cal-

colo delle probabilità, Chimica fisica, Chimica teorica, Cibernetica e teoria dell'informazione, Elettronica, Fisica dei neutroni, Fisica dello stato solido, Fisica dei plasmi, Fisica delle particelle elementari, Fisica matematica, Fisica nucleare, Geometria superiore, Istituzioni di fisica nucleare, Meccanica analitica, Meccanica statistica, Onde elettromagnetiche, Ottica, Ottica elettronica, Radioattività, Relatività, Spettroscopia, Termodinamica, Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, Teoria quantistica dei campi.

Indirizzo didattico:

3° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Complementi di fisica generale I;
5) Preparazione di esperienze didattiche I;

4° *Anno*:

1) Complementi di fisica generale II;
2) Preparazione di esperienze didattiche II;
3) Istituzioni di fisica nucleare (sostitutivo, in via transitoria, di « Storia della fisica »);
4) Un corso scelto fra i seguenti: Acustica, Algebra, Analisi numerica, Calcolo delle probabilità, Chimica fisica, Conduzione elettrica nei gas, Elettrologia, Elettronica, Fisica matematica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica teorica, Fisica terrestre, Istituzioni di fisica matematica, Matematiche complementari (annuale), Meccanica statistica, Misure elettriche, Mineralogia, Onde elettromagnetiche, Ottica, Radioattività, Spettroscopia, Termodinamica.

Indirizzo applicativo:

3° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Un corso a scelta.

4° *Anno*:

1) Laboratorio di fisica II;
2) 3) 4) Tre corsi a scelta.

I quattro corsi non specificati verranno scelti dallo studente in relazione all'orientamento (in fisica degli stati condensati, elettronica, nucleare, acustico, ottico, geofisico, astrofisico, biofisico, in cibernetica, in fisica spaziale, ecc. ecc.) che egli intende dare all'indirizzo applicativo, limitatamente agli orientamenti annualmente stabiliti dalla Facoltà; e la scelta dello studente è sottoposta all'approvazione della Facoltà stessa. I quattro corsi debbono venire scelti nel seguente elenco: Acustica, Algebra, Analisi numerica, Astrofisica, Astronomia, Biologia generale, Calcolo delle probabilità, Chimica biologica, Chimica fisica, Chimica nucleare, Chimica organica, Chimica teorica, Cibernetica e teoria dell'informazione, Citologia e istologia, Conduzione elettrica nei gas, Elettrologia, Elettronica, Elettronica applicata, Elettrotecnica, Fisica dello stato solido, Fisica dei neutroni, Fisica dei plasmi, Fisica dei reattori, Fisica nucleare, Fisica spaziale, Fisica superiore, Fisica tecnica, Fisica teorica, Fisica terrestre, Fisiologia generale, Genetica, Geodesia, Geologia, Istituzioni di fisica nucleare, Meccanica analitica, Meccanica statistica, Mineralogia, Misure elettriche, Onde elettromagnetiche, Ottica, Ottica elettronica, Radioastronomia, Radioattività, Radiobiologia, Relatività, Spettroscopia, Tecnica del vuoto, Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, Termodinamica.

In ciascuno dei tre indirizzi per i singoli corsi elencati vi è un esame finale.

Gli esami di « Struttura della materia », « Istituzioni di fisica teorica », « Metodi matematici della fisica », sono propedeutici all'esame di Fisica teorica.

I corsi a scelta dello studente debbono in ogni caso riferirsi ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ambito della Facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti sopra elencati per l'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea, preceduto da una prova di cultura generale in Fisica, comprende la discussione di una tesi scritta, alla quale non si richiede, necessariamente il carattere di ricerca originale, e la esposizione ed il commento di due memorie della letteratura scientifica riguardanti argomenti diversi tra loro e da quello su cui verte la tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 50. — Il primo comma relativo alle norme generale dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze è così modificato:

« Per i corsi di laurea in Scienze naturali e in Scienze biologiche valgono le seguenti norme ».

Il comma quarto è soppresso.

Art. 52. — Relativo alle modalità degli esami di laurea, è soppresso il comma terzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 55. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Storia medioevale » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Storia medioevale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3085)

Vacanza delle cattedre di « Algebra » e di « Embriologia e morfologia sperimentale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano sono vacanti le cattedre di « Algebra » e di « Embriologia e morfologia sperimentale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3084)

Autorizzazione governativa alla Università di Palermo ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Palermo

Con decreto del Prefetto di Palermo n. 26748 in data 16 aprile 1962, l'Università di Palermo, è stata autorizzata ad acquistare dall'Ospedale civico e Benefratelli Di Palermo, un appezzamento di terreno di mq. 9.310 al prezzo di L. 20.000.000 (lire ventimilioni) sito in Palermo rione Feliciuzza confinante a sud con la via Vespri, ad est con strada di accesso al Consorzio provinciale per la lotta contro i tumori e per il resto con terreno dell'Ospedale venditore.

(2975)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di San Biagio Platani (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Istituto superiore per sordomuti di Padova ad istituire una scuola per odontotecnici presso l'Istituto stesso.

Con decreto in data 12 febbraio 1962 del Presidente della Repubblica, l'Istituto superiore per sordomuti di Padova viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 27 luglio 1934, n. 1265, una scuola per odontotecnici con sede presso l'Istituto medesimo.

(3056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 25 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,69	620,66	620,69	620,71	620,65	620,68	620,675	620,65	620,69	620,68
$ Can.	570,01	569,80	570,25	569,90	569,25	570,05	569,80	570,05	570 —	569,75
Fr. Sv.	143,73	143,68	143,73	143,695	143,65	143,72	143,69	143,70	143,74	143,70
Kr. D.	90,01	89,96	89,98	90,01	89,95	89,98	89,975	90 —	89,98	89,95
Kr. N.	87,10	87,02	87,05	87,025	87 —	87,01	87,03	87,05	87,01	87 —
Kr. Sv.	120,65	120,63	120,62	120,62	120,60	120,64	120,615	120,65	120,65	120,65
Fol.	172,75	172,73	172,75	172,75	172,74	172,75	172,74	172,80	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,468	12,4675	12,4735	12,46	12,47	12,4685	12,46	12,46	12,465
Fr Fr. (N.F.)	126,67	126,68	126,67	126,68	126,70	126,68	126,67	126,70	126,67	126,66
Lst.	1745,10	1745 —	1745,20	1745,10	1744,80	1745,09	1744,85	1745 —	1745,10	1745 —
Dm. occ.	155,35	155,34	155,32	155,35	155,33	155,34	155,34	155,30	155,35	155,33
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24,045	24,05	24,055	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,76	21,74	21,77	21,76	21,80	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 25 maggio 1962

Rendita 5 % 1935		107,475
Redimibile 3,50 % 1934		100,725
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id.	5 % (Ricostruzione)	101,025
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	100,725
Id.	5 % (Città di Trieste)	101,10
Id.	5 % (Beni Esteri)	101,125

Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° gennaio 1963)	102,175
Id. 5 %	(» 1° aprile 1964)	102,175
Id. 5 %	(» 1° aprile 1965)	102,525
Id. 5 %	(» 1° aprile 1966)	103,075
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1968)	103,125
Id. 5 %	(» 1° aprile 1969)	103,225
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1970)	104,30
B. T. Poliennali 5 %	(» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,692
1 Dollaro canadese	569,85
1 Franco svizzero	143,692
1 Corona danese	89,992
1 Corona norvegese	87,027
1 Corona svedese	120,617
1 Fiorino olandese	172,747
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,675
1 Lira sterlina	1744,975
1 Marco germanico	155,345
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,76

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1962

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1961 AL 30 APRILE 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio				
effettive { competenza	3.209.636		2.582.611	
effettive { residui	185.335		748.691	
Totale		3.394.971		3.331.302
per movimento di capitali { competenza	361.110		429.330	
per movimento di capitali { residui	30.037		14.593	
Totale		391.147		443.923
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.860.748		3.741.286	
Conti correnti	11.452.717		11.392.570	
Incassi da regolare	2.047.949		2.015.838	
Altre gestioni	5.003.298		4.671.086	
Totale		22.364.712		21.820.780
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.643		1.594	
Pagamenti da regolare	156.678		212.994	
Altri crediti	9.602.534		10.098.788	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	404		378	
Totale		9.761.259		10.313.754
Totale generale incassi e pagamenti		35.916.448		35.909.759
Fondo di cassa al 30 aprile 1962		—		6.689
Totale a pareggio		35.916.448		35.916.448

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 APRILE 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.689	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	213		
Pagamenti da regolare	221.090		
Altri crediti	1.477.020		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	53		
Totale crediti		1.698.376	
In complesso			1.705.065
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.667.809		
Conti correnti	692.572		
Incassi da regolare	102.410		
Altre gestioni	550.223		
Totale debiti			5.013.014
Situazione del Tesoro (passività)			3.307.949

Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1962 L. 97.831 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(3100)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1962

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1 000 000 000 000 —
Cassa	»	11 276 410 856 —
Portafoglio su piazze italiane	»	475 082.681 888 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	222.067.409 —
Anticipazioni	»	155.209.572 344 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	3 210 245 000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64 716.216 867 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1 648 716 177 619 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	92 375 656.399 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	170 317 347 596 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485 000 000 000 —
Spese	»	8 059 053 058 —
	L	4.114.185.429.037 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.721.113.891.872 —
	L	8.835.299.320.909 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE	L.	8.835.319.296.776 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2 590.363.412 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.070 376 937 —
Depositi in conto corrente liberi	»		87.099.693 547 —
Conti correnti vincolati	»		712 584 681 138 —
Creditori diversi	»		256.678 957 780 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		435.113 542 224 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		817 759 888 —
Rendite del corrente esercizio	»		8 209 522 907 —
	L.		4.107.937.946.421 —
Capitale sociale	L	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3 879.638.927 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.067.843.689 —	6 247 482 616 —
	L.		4.114.185.429.037 —
Depositanti	»		4 721 113 891 872 —
	L.		8.835.299.320.909 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		19 975 867 —
TOTALE GENERALE	L.		8 835 319 296 776 —

(3090)

Il Governatore: CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale addì 24 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e il rag. Vaisilo Tirinnanzi è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2933)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, registro n. 11, foglio n. 181, è stato respinto un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Esposito Maria vedova Antonielli avverso il provvedimento con il quale è stata negata la ricostruzione della carriera del defunto coniuge Antonielli Francesco, ex agente diurnista nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(3041)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito lungo il torrente Arda, in comune di Lugagnano (Piacenza).

Con decreto 10 marzo 1962, n. 130, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito lungo il torrente Arda, segnato nel catasto del comune di Lugagnano (Piacenza), al foglio n. 28, in fregio ai mappali 24 e 56, di mq. 4600, come risulta dalla planimetria rilasciata il 2 settembre 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2995)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale del torrente Trebbia, in comune di Rottofreno (Piacenza).

Con decreto 17 maggio 1962, n. 403, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale del torrente Trebbia segnato nel catasto del comune di Rottofreno (Piacenza), al foglio 19, di Ha. 3.36.80, come risulta dalla planimetria rilasciata il 30 agosto 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dichiarazione dei vincitori e degli idonei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'11 gennaio 1962, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1961, n. 918, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 43 foglio n. 321, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i candidati vincitori ed idonei del concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1959.

(3042)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961, relativo alla assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1960;

Considerato che il dott. Gironda Veraldi Domenico vincitore della seconda condotta medica di Carlopoli, ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6736 del 12 dicembre 1961;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Gironda Veraldi Domenico, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione:

Barillaro Francesco, Manduca Alfonso, Mancuso Antonio, Colloca Fortunato e Marincola Cattaneo Vitaliano.

Considerato, inoltre che il dott. Talarico Michele che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della 2ª condotta medica di Carlopoli indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi.

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961, il dott. Talarico Michele è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Carlopoli in sostituzione del dott. Gironda Veraldi Domenico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Carlopoli.

Il medico provinciale: TURSI

(3009)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.